



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/39/70/1344

Roma, 7 febbraio 2012

OGGETTO: Trasferimento del Reparto Prevenzione Crimine "Calabria Sud Occidentale" da Rosarno alla Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA-ANIP-ITALIA SICURA (Rdp-Pnfi)	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA	=ROMA=

Di seguito alla nota pari numero del 1° febbraio u.s., concernente l'oggetto, alla luce delle richieste di chiarimenti pervenute in merito alla spettanza del trattamento economico di cui alla legge n. 86/2001 al personale interessato, si informa che la Direzione Centrale per le Risorse Umane, con note del 30 giugno 2011 e del 20 ottobre 2011, aveva precisato quanto segue.

Il progetto realizzerebbe lo spostamento dell'intero Reparto Prevenzione in una nuova sede per migliorare l'operatività dello stesso ed ottimizzare la gestione delle risorse umane e strumentali, mantenendo l'Ufficio, le stesse competenze espletate nella precedente collocazione logistica e che pertanto tutto il personale, per svolgere la propria attività, sarebbe dislocato presso la nuova ubicazione.

La situazione sopra descritta, ad avviso della suddetta Direzione Centrale non si configura come presupposto utile per la corresponsione del trattamento economico previsto, per il trasferimento d'ufficio, dalla normativa sopracitata.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

A tale proposito è stato rappresentato che il Consiglio di Stato, con recenti sentenze, ha negato l'applicazione della L. 29 marzo 2001, n. 86, in costanza di un trasferimento che, derivato unicamente ed esclusivamente dalla diversa dislocazione dell'intero ufficio o reparto per motivi logistici, ha consentito al dipendente interessato, di continuare a svolgere le sue funzioni nella medesima zona di operatività, senza ciò realizzare il presupposto di legge del trasferimento d'autorità in una diversa sede di servizio (cfr. TAR Lazio n. 12625/2009, Consiglio di Stato, sez. IV, 31.5.2000, n. 3099 – 5.10.1998, n. 1262 – 15.9.1998, n. 1154), facendo presente che analoghe precedenti fattispecie sono state già esaminate nel senso sopra specificato.

In considerazione dei profili di problematicità segnalati da codeste OO.SS., questo Ufficio ha provveduto ad interessare nuovamente la citata Direzione Centrale per le Risorse Umane per ulteriori approfondimenti sulla delicata e complessa materia, sul cui esito si fa riserva di successiva comunicazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Castrese De Rosa)

2